

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2362

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIERONI, TURRONI, RUTELLI, APUZZO, BETTIN, BOATO,  
CRIPPA, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI,  
PAISSAN, PECORARO SCANIO, PRATESI, RONCHI, SCALIA**

Norme per l'esenzione dalle spese nei giudizi  
in materia ambientale

*Presentata il 9 marzo 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole estendere il meccanismo di gratuità delle spese previsto per le cause di lavoro (si veda la legge 11 agosto 1973, n. 533) ai giudizi per danni ambientali.

L'esigenza di una normativa in tal senso deriva dalla constatazione che molto spesso associazioni ambientaliste e cittadini si trovano nella difficoltà di avviare azioni giudiziarie contro atti lesivi dell'ambiente, proprio per la difficoltà di reperire

i fondi per le spese di inizio causa. La proposta di legge concerne tutte le possibilità di intervento giudiziale concepibili per la tutela dell'ambiente: civile, amministrativa, penale, contabile e costituzionale.

Si è ritenuto di estendere anche a province e comuni l'esenzione prevista a favore delle associazioni ambientaliste « individuate », per stimolare gli enti locali a farsi parte attiva dei giudizi per danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le associazioni ambientaliste individuate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con decreto del Ministro dell'ambiente, sono esentate dalle spese giudiziali, dall'imposta di bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e natura, per gli atti, per i documenti e per i provvedimenti relativi ai processi in materia ambientale, senza limiti di valore o di competenza.

2. Le spese relative ai processi di cui al comma 1 sono poste a carico dell'Erario.

3. Nei giudizi di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, agli enti locali sui quali insistano i beni oggetto del fatto lesivo si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.